



COMUNE DI RAMACCA
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO**

Allegato alla delibera Consiglio Comunale n. 28 del 22/05/2019

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 E Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art.8 Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 9 Entrata in vigore e disposizioni di rimando

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità di definizione agevolata dei crediti tributari e non tributari del Comune non riscossi, oggetto di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 notificate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, in attuazione del disposto dell'art.15 del D.L. 30/04/2019 n.34.
2. La definizione comprende le ingiunzioni:
 - a) notificate ed amministrare direttamente dal Comune;
 - b) notificate dal Comune e ricomprese nei carichi di riscossione affidati al concessionario della riscossione;
 - c) notificate ed amministrare direttamente dal concessionario della riscossione.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi . mentre per Concessionario si intende Areariscossioni Srl con sede in Mondovì (CN) – Via Torino, n.10/b.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al **2017** , i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi ingiunti di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
 - e) gli interessi inclusi nelle ingiunzioni e quelli moratori previsti dall'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
 - f) oggetto di rateizzazione, richiesta dal contribuente ed accordata dall'Ente e/o concessionario, se risultano correttamente adempiuti tutti i versamenti rateizzati scaduti alla data del 30 aprile 2019.
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al Concessionario apposita istanza entro il **30 Settembre 2019** .
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione

agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di ventitre rate mensili , di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune o il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o il Concessionario comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **31 Ottobre 2019**. Qualora l'istanza venga accolta, nella medesima istanza il Comune o il Concessionario comunicano ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Per importi fino ad €. 100,00 versamento unico: entro il mese di **Novembre** 2019
- b) Per importi superiori a €. 101,00 : versamento rateale in massimo 23 rate mensili di importo minimo di €. 100,00 e decorrenti dal 31/10/2019 e fino al 30/09/2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale delle entrate.

- 2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le

somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza 30/04/2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 30 aprile 2019.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

- 1 Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le

ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 9 - Entrata in vigore e disposizioni di rimando

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di approvazione della relativa delibera.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni e principi degli art. 15 del D.L.34/2019 in corso di conversione.